

Adozione internazionale | l'abbinamento con il bambino

In questa fase l'Ente autorizzato al quale i coniugi hanno dato mandato si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero al quale la coppia è stata abbinata.

Una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di abbinamento con il bambino da adottare, l'Ente autorizzato informa gli aspiranti genitori adottivi e, avuto da loro il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie, anche tramite i propri referenti all'estero.

Se gli incontri della coppia con il bambino si avviano positivamente, la competente autorità giudiziaria del Paese straniero pronuncia l'adozione del bambino da parte della coppia italiana. La durata della permanenza nel Paese di origine del bambino è variabile.

L'Ente trasmette quindi gli atti alla Commissione centrale per le adozioni internazionali in Italia che controlla la regolarità delle procedure ed autorizza l'ingresso del bambino in Italia.

Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'Ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.

L'Ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

Tempi: non pre-determinabili.

Soggetti: l'Ente autorizzato; l'Autorità Centrale straniera; la Commissione per le adozioni internazionali italiana; la coppia; il bambino da adottare.

Luogo: il Paese straniero individuato dall'Ente autorizzato.